

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40

Categoria X Classe I

OGGETTO: Cavalcavia pedonale ferroviario Frattamaggiore – Grumo Nevano alla progressiva chilometrica 183 + 936 della linea Foggia - Napoli. Presa d'atto e approvazione schema di convenzione. Revoca della deliberazione di G.C. n. 70/2009.

L'anno **2016** il giorno **11** del mese di **marzo** alle ore **13,00** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Pietro Chiacchio – SINDACO	X		4. Carla Cimmino	X	
2. Carmine D'Aponte - VICESINDACO	X		5. Mario Lamanna	X	
3. Antonio Chiacchio	X		6. Agnese Scarano	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **PIETRO CHIACCHIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. VITTORIO FERRANTE:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisito sulla stessa il parere di regolarità tecnica, reso a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

D E L I B E R A


di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI GRUMO NEVANO
PROVINCIA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Proponente: assessore LL.PP. arch. Antonio Chiacchio



Premesso :


- che la RFI realizzò a propria cura e spesa una passerella pedonale (cavalcavia), per consentire agli abitanti dei comuni di Frattamaggiore e Grumo Nevano di raggiungere la stazione ferroviaria ubicata nel comune di Frattamaggiore;
- che il manufatto necessita di consistenti lavori di consolidamento statico e di recupero estetico e conservativo;
- che con Delibera di G.C. n. 70/2009, si prendeva atto e si approvava lo schema di convenzione redatto da RFI riguardante il consolidamento statico, estetico e conservativo e la successiva manutenzione della passerella pedonale;
- che in data 2 marzo 2016 prot. 2152 la RFI ha fatto pervenire un nuovo schema di convenzione a modifica e integrazione del precedente schema approvato con la precitata delibera di G.C. n. 70/2009;
- che detto nuovo schema, mantenendo inalterato l'impianto del precedente con l'impegno che la RFI realizzi a propria cura e spesa le opere di consolidamento statico, estetico e conservativo a condizione che i comuni di Grumo Nevano e Frattamaggiore si impegnino ad effettuare i successivi interventi di conservazione e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'opera di attraversamento, aggiunge l'onere a carico di RFI della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intradosso dell'arco;
- che a tal fine è stato redatto apposito schema di convenzione, la cui sottoscrizione necessita della preventiva approvazione da parte delle amministrazioni interessate;
- considerato che la proposta di RFI possa ritenersi meritevole di accoglimento, atteso che l'uso del cavalcavia ferroviario resta tutt'ora condizione essenziale, per i cittadini grumesi, per raggiungere la stazione ferroviaria Frattamaggiore-Grumo anche al fine di limitare i flussi di traffico veicolare sul territorio;
- visto lo schema di convenzione redatto da RFI, assunto al protocollo generale in data 2 marzo 2016 n. 2152;
- ritenuto doversi provvedere all'approvazione dello stesso;

Si propone

- Di revocare la delibera di G.C. n. 70/2009;
- Di prendere atto ed approvare lo schema di convenzione redatto dalle RFI prot. 2152/2016, riguardante il consolidamento statico, estetico e conservativo e la successiva manutenzione dello stesso, che per gli effetti viene allegato al presente atto per formarne parte integrante;

- Di conferire al Sindaco o suo delegato il potere di rappresentare l'Ente in sede di sottoscrizione della convenzione come approvata con il presente atto;
- Precisare che sul presente atto non vengono assunti il parere contabile, in quanto non vi sono oneri a carico dell'Ente.
- Si esprime parere tecnico favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del VI Settore LL.PP.
Arch. Pasquale Miele



17.1604

FERSERVIZI SpA

COMUNE di GRUMO NEVANO

02 MAR. 2016

Prot. N° 2152

ZONA TIRRENICA CENTRO – SEDE DI NAPOLI

CONVENZIONE CONTRATTUALE

per regolamentare il consenso ad interferire tramite un cavalcavia pedonale al km 183+936 della linea ferroviaria Foggia-Napoli nei Comuni di Frattamaggiore e Grumo Nevano

F R A

RETE FERROVIARIA ITALIANA, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA a norma dell'art. 2497 sexies del Codice Civile e del d. lgs n. 188/2003, costituita ai sensi del diritto italiano con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, capitale sociale Euro 31.525.279.633,00 iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di Roma al numero 7847/92, CF 01585570581, partita IVA 01008081000 (di seguito denominata RFI) in nome e per conto della quale interviene Ferservizi SpA, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA, costituita ai sensi del diritto italiano, capitale sociale Euro 8.170.000,00 con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n° 1, iscrizione al Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04207001001 (di seguito denominata Ferservizi) ai sensi del Contratto per Servizi Immobiliari del 11/04/2013 nella persona di Maurizio Carleo nato a

Salerno il 13/10/1963 nella Sua qualità di Procuratore per Ferservizi
in virtù dei poteri conferitigli con procura per atto del notaio
Castellini n° Rep. 80765 – rogito 21396 del 21/07/2015

E

Il Comune di Grumo Nevano , per il quale interviene nel presente

Atto il

.....nella sua qualità di Sindaco pro-tempore

E

Il Comune di Frattamaggiore, per il quale interviene nel presente atto

il

.....nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, in seguito, per
brevità, indicati come “Comuni” per regolare i rapporti connessi alla
gestione e manutenzione della passerella pedonale ubicata nella
stazione ferroviaria di Frattamaggiore-Grumo Nevano al Km
183+936 della linea Foggia-Napoli.

PREMESSO CHE

RFI realizzò a propria cura e spese una passerella pedonale
nell’ambito della stazione di Frattamaggiore-Grumo Nevano, al Km
183+936 della linea ferroviaria Foggia-Napoli, per consentire agli
abitanti dei due Comuni di scavalcarla e per raggiungere la predetta
stazione;

Tale passerella, all'atto della costruzione, non venne regolata da alcuna convenzione con i Comuni interessati all'uso della stessa; con la presente convenzione le parti intendono regolare l'attraversamento della linea ferroviaria;

CONSIDERATO CHE

L'opera descritta necessita di consistenti lavori per il suo risanamento statico, conservativo ed estetico;

i Comuni di Grumo Nevano e Frattamaggiore sono tuttora interessati all'uso della passerella medesima;

RFI s'impegna a provvedere all'esecuzione a propria cura e spese dei lavori di cui sopra necessari per restituire la passerella pedonale alla sua originale condizione e successivamente consegnarla ai Comuni;

i Comuni s'impegnano a ricevere in consegna la passerella pedonale al termine degli interventi di ristrutturazione.

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le su esposte premesse e considerazioni si riconoscono vere e formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ARTICOLO 2

La passerella pedonale oggetto della presente Convenzione trovasi a circa 100 metri lato Napoli dalla stazione di Frattamaggiore - Grumo Nevano. L'opera è realizzata con struttura muraria mista e parti eseguite

in calcestruzzo armato. Le parti a vista sono rifinite con intonaco a spessore misto a graniglia quasi a simulare una prospettiva in conci calcarei.

La parte centrale, ad arco a sesto ribassato a cerniera, venne ricostruita verso la fine degli anni '40 con i fondi della ricostruzione a seguito del danneggiamento provocato nel corso del ritiro delle truppe di occupazione.

Tale ricostruzione interessò principalmente la parte centrale di attraversamento della sede ferroviaria e le opere di rifinitura costituenti in buona parte le balaustre e i rivestimenti.

La volta del sovrappasso, realizzata ad arco ribassato con cerniere, dopo la necessaria impermeabilizzazione dell'estradosso con bitume minerale, fu rifinito con massetto di protezione nonché con un sovrastante strato di calcestruzzo eseguito e rifinito fresco su fresco a simulare una pavimentazione in lastroni.

I parapetti di tutta l'opera sono stati eseguiti con pilastri in calcestruzzo armato e sovrastante bauletto arrotondato senza armatura.

I riquadri vuoti tra i pilastri del parapetto sono rifiniti con strutture metalliche a protezione dei passanti.

In una fase successiva sono state apposte pennellature metalliche aggrappate e chiodate ai parapetti per prevenire ed evitare qualsiasi possibilità di contatto con la linea elettrica ferroviaria.

Inoltre, risultando i riquadri metallici tra i pilastri non perfettamente stabili e fissi, si è provveduto ad apporre pannellature in lamiera assicurate alla struttura della passerella, tra loro ed ai riquadri, mediante fissaggi e saldature.

Una idonea cancellata posta sulle opere a confine con la proprietà ferroviaria (prima rampa di scale sul lato di entrambi i Comuni e sui muri in pietrame a mosaico grezzo a chiusura del vecchio passaggio a raso) impedisce l'immissione di estranei nella sede ferroviaria.

ARTICOLO 3

Proprietà e manutenzione delle opere:

Come innanzi riferito, dopo la completa ristrutturazione della passerella pedonale, la stessa sarà trasferita in proprietà ai Comuni di Frattamaggiore e Grumo Nevano che la prenderanno in carico.

I Comuni medesimi si impegnano, sotto la propria diretta responsabilità a curare le relative manutenzioni al fine di conservare tutte le opere perfettamente idonee alla pubblica fruibilità, provvedendo alle incombenze connesse ed ottemperando al riguardo a tutti gli oneri ed obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti e futuri.

Nessun diritto avranno, comunque, i Comuni di Frattamaggiore e Grumo Nevano sulle aree di proprietà di RFI su cui insiste la passerella pedonale, ma solo la facoltà di fruire di tali aree all'unico fine di garantire lo scavalco della linea ferroviaria, alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione.

Gli stessi Comuni saranno tenuti a dare avviso a RFI della necessità di futuri interventi di manutenzione, la quale, a suo insindacabile giudizio, potrà chiedere che gli stessi interventi siano eseguiti sotto sorveglianza di proprio personale e con rigorosa osservanza dei limiti, vincoli e prescrizioni riconosciuti necessari da RFI medesima.

Si stabilisce, comunque, che non saranno addebitate ai Comuni le spese relative alla sorveglianza, quelle per eventuali rallentamenti dei treni nonché quelle connesse alla concessione di interruzioni della circolazione, ritenute da RFI necessarie per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario.

I Comuni di Frattamaggiore e Grumo Nevano si impegnano a tenere indenne RFI per qualsiasi danno che dovesse derivare a Terzo per l'uso del manufatto oggetto della presente Convenzione.

Ugualmente i Comuni interessati si impegnano a risarcire RFI per danni provocati da terzi in conseguenza dell'uso del cavalcaferrovia.

ARTICOLO 4

Inadempienza alla manutenzione

Qualora RFI rilevasse inadempienze da parte dei Comuni agli obblighi di manutenzione di loro competenza, tali da compromettere la stabilità dell'opera, la sicurezza o regolarità dell'esercizio ferroviario, ne darà comunicazione ai Comuni medesimi i quali si obbligano fin d'ora a provvedere subito, e comunque non oltre il termine che sarà indicato da RFI ad eliminare le deficienze riscontrate.

Nel caso, che i Comuni non provvedessero a quanto sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati da RFI indilazionabili per la sicurezza dell'esercizio ferroviario, RFI stessa eseguirà, dandone preventiva comunicazione ai Comuni medesimi, gli interventi necessari a spese dei Comuni che, mentre sin d'ora ne autorizzano l'esecuzione, si obbligano, in tale evenienza a rimborsare, con l'aumento del 10% per spese generali e dell'aliquota IVA, tutte le spese che saranno sostenute da RFI senza eccezioni né riserve, sollevando, peraltro, la stessa RFI da ogni responsabilità per l'eventuale sospensione dell'utilizzo della passerella da parte degli utenti che si rendesse necessaria in conseguenza dei lavori.

ARTICOLO 5

Variatione manufatto

Qualora, in qualsiasi tempo per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, per lavori di qualunque genere che RFI dovesse eseguire o per nuove esigenze del servizio ferroviario, occorresse, a

esclusivo giudizio di RFI medesima, apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere che formano oggetto del presente Atto, RFI provvederà ad eseguirle, a propria cura e spese. In tale evenienza i Comuni di Frattamaggiore e Grumo Nevano potranno soltanto richiedere che le nuove opere o le modifiche di quelle in oggetto, del presente atto tengano conto delle stesse esigenze di viabilità considerate nella progettazione originaria.

Analogamente eventuali rifacimenti o modifiche nell'interesse dei Comuni saranno attuate a spese dei Comuni medesimi e dovranno adeguarsi alle esigenze degli impianti ferroviari esistenti o in fase di realizzazione.

ARTICOLO 6

Cessione diritti ed obblighi

Nel caso che le strade servite dalla passerella pedonale dovessero essere trasferite dai Comuni ad altro Ente pubblico o privato, i diritti e gli obblighi nascenti dalla presente convenzione dovranno essere inseriti nell'Atto che disciplina detti trasferimenti di proprietà o di uso, previa comunicazione a RFI.

ARTICOLO 7

Consegna dell'opera

Considerato che al momento della stipula del presente Atto, la passerella pedonale necessita di consistenti lavori per il suo

risanamento statico, conservativo ed estetico, RFI s'impegna ad eseguirli a propria cura e spese successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

La consegna dell'opera ai Comuni, al completamento delle lavorazioni, avverrà mediante apposito verbale che sarà sottoscritto dai rappresentanti dei Comuni e di RFI che hanno sottoscritto la presente convenzione.

ARTICOLO 8

Decorrenza e durata

La presente Convenzione decorre dalla data di stipulazione della stessa ed avrà durata pari a quella dell'esercizio delle strade interessate dall'opera disciplinata dal presente Atto.

ARTICOLO 9

Spese di stipulazione e gestione

Le spese di stipulazione della presente convenzione e delle copie occorrenti sono a carico di RFI.

I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente Atto sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Il presente Atto, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato Decreto.

ARTICOLO 10

Domicilio delle parti – Foro competente

Il Comune di Frattamaggiore dichiara che il proprio numero di codice fiscale è _____ e che il proprio domicilio fiscale è in _____

Il Comune di Grumo Nevano dichiara che il proprio numero di codice fiscale è _____ e che il proprio domicilio fiscale è in _____

Per quanto riguarda RFI, il numero di codice fiscale attribuito è 01585570581, mentre la partita IVA è 001008081000 ed il domicilio fiscale è in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161.

Resta stabilito tra le parti che eventuali vertenze giudiziarie derivanti dalla presente Convenzione saranno deferite alla competenza del Tribunale di Napoli.

ARTICOLO 11

Validità e stipula

La presente Convenzione è valida ed impegnativa fin da ora sia per i Comuni sia per RFI essendo stata approvata rispettivamente in schema dal Comune di Frattamaggiore con delibera di Giunta

comunale n° 70 del 22/05/2009, dal Comune di Grumo Nevano con delibera di Giunta Comunale n° 70 del 19/03/2009, da RFI con delibera n° del .

La presente Convenzione consta di n° 11 pagine, ciascuna delle quali controfirmata da _____ del Comune di Frattamaggiore, da _____ del Comune di Grumo Nevano, e dal Dirigente di RFI _____ a ciò delegato.

Redatto in quattro originali di cui uno per ciascuna delle parti contraenti ed il quarto per l'Ufficio del Registro conservato a cura di Ferservizi.

FERSERVIZI _____

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE _____

COMUNE DI GRUMO NEVANO _____

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Pietro Chiacchio

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 14/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/03/2016

viene comunicata con lettera prot. n. 2676 in data 14/03/2016 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/03/2016

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante